Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 7 luglio 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 184 DEL 7 LUGLIO 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1975/1990. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUINTA estrazione eseguita il 25 marzo 1980; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(5264)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 42: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10 % - 1977/1992. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella TERZA estrazione eseguita il 25 marzo 1980; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(5263)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 10% - 1976/1987. Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella TERZA estrazione eseguita il 25 marzo 1980; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(5267)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 10% - 1976/1987. Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella TERZA estrazione eseguita il 25 marzo 1980; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(5266)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° luglio 1980, n. **295**.

Contributo italiano all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA), la concessione di un contributo di lire 600 milioni ripartito in ragione di lire 200 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1981.

Art. 2.

All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1980, n. **296**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 72 - gli insegnamenti di clinica delle malattie infettive e istochimica, cambiano la denominazione in malattie infettive e istochimica normale e patologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1980.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1980, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 246,

con il quale il magistrato della Corte dei conti dott. Mario Ristuccia è stato nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Calabria;

Vista la nota in data 5 aprile 1980, n. 81/Ris., con la quale il presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza, ha designato per tale incarico il consigliere dott. Antonino Vinci, in sostituzione del dott. Mario Ristuccia;

Ritenuto che occorre, pertanto, provvedere alla sostituzione del predetto membro effettivo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il consigliere della Corte dei conti dott. Antonino Vinci è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Calabria, in sostituzione del dott. Mario Ristuccia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1980
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 341

(6447)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fardeco, in Piacenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fardeco di Piacenza;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 giugno 1979 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fardeco di Piacenza, è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6414)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1980.

Determinazione del nuovo tasso da assumere come base, per l'anno 1980, ai fini del calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 3 della medesima legge che prevede la concessione di mutui a tasso agevolato per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati ai sensi dell'art. 4;

Visto il successivo art. 14, il quale stabilisce che i contributi per l'applicazione del tasso di interesse agevolato possono essere concessi soltanto per le operazioni effettuate dagli istituti di credito che praticano un tasso di interesse non superiore a quello determinato annualmente dal Ministro del tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto n. 743079 del 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 30, con il quale è stato fissato, per l'anno 1980, il predetto tasso massimo riconosciuto agli istituti di credito;

Ritenuta la necessità di modificare, per effetto del rapido mutamento della situazione del mercato monetario e finanziario, il tasso massimo di interesse delle predette operazioni di mutuo;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, e dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso massimo d'interesse da applicare alle operazioni di credito turistico-alberghiero è determinato nelle seguenti misure:

15,55%, per le operazioni effettuate con fondi rivenienti dal collocamento di titoli a reddito fisso (istituti di credito fondiario, sezioni opere pubbliche e istituti di credito mobiliare) e perfezionate a valere su contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

15,65%, per le operazioni effettuate con fondi rivenienti dal collocamento di titoli a reddito fisso dagli istituti predetti e perfezionate a valere su contratti stipulati successivamente al 1° ottobre 1978;

17,50%, per le operazioni effettuate con fondi non rivenienti dal collocamento di obbligazioni (casse di risparmio).

Il predetto tasso massimo d'interesse si applica alle operazioni stipulate dagli istituti di credito successivamente alla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1980
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 84

(6471)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche Ruggero Altavilla, in Pozzuoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Officine meccaniche Altavilla di Pozzuoli (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978, 2 gennaio 1979, 27 marzo 1979, 18 giugno 1979, 6 ottobre 1979, 21 dicembre 1979 e 29 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 giugno 1978 all'8 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche Altavilla di Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 7 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6408)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1980.

Riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per i lavori elettrici effettuati sotto tensione dall'Ente nazionale per l'energia elettrica.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza diversi da quelli previsti dal decreto medesimo;

Visti gli articoli 344 e 345 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 547 che vietano l'esecuzione di lavori su elementi in tensione quando essa superi 1000 Volts e la subordinano, per valori inferiori, a determinate modalità;

Vista l'istanza dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) tendente ad ottenere il riconoscimento di efficacia, ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, del predetto decreto, di un nuovo sistema di sicurezza per l'esecuzione di lavori sotto tensione in luogo di quanto prescritto dai precitati articoli 344 e 345;

Sentito il comitato per l'attuazione delle norme costituito in seno alla commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, il quale ha espresso parere favorevole all'adozione del sistema di sicurezza presentato dall'ENEL in quanto riconosciuto efficace ai fini di sicurezza di cui alle norme legislative sopraindicate;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'efficacia, ai fini della deroga di cui all'ultimo comma dell'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, del sistema di sicurezza per i lavori effettuati sotto tensione, rispondente alle norme di cui all'allegato *A*, adottato dall'ENEL a mezzo del proprio personale e della propria organizzazione.

Art. 2.

E' ammessa l'adozione del sistema di cui all'articolo precedente in luogo di quanto previsto agli articoli 344 e 345 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

ALLEGATO *A*

CAPITOLO I
GENERALITA'

Sezione 1. — OGGETTO E SCOPO DELLE NORME

1.1.01. *Oggetto.* — Le presenti norme riguardano i lavori sugli impianti elettrici in tensione appartenenti a sistemi a tensione normale maggiore di 30.000 V. Agli effetti delle presenti norme, non costituiscono lavori sotto tensione le operazioni eseguite sugli impianti elettrici in tensione nel rispetto delle relative norme di sicurezza, in particolare:

la manovra di apparecchi di sezionamento, di interruzione, di commutazione e di regolazione, nelle condizioni normali d'impiego;

la manovra mediante fioretti degli apparecchi sopra elencati, di rilevatori di tensione, di dispositivi per messa a terra, nelle condizioni normali d'impiego;

il lavaggio di isolatori effettuato da impianti automatici o telecomandati.

1.1.02. *Scopo.* — Le presenti norme hanno lo scopo di stabilire le condizioni di sicurezza che devono essere osservate per la esecuzione dei lavori su impianti elettrici in tensione e le modalità di esecuzione di detti lavori.

Sezione 2. — DEFINIZIONI

1.2.01. *Preposto ai lavori.* — E' la persona responsabile che sovraintende ai lavori. A tale titolo, è anche responsabile delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro.

1.2.02. *Autorizzazione di lavoro sotto tensione.* — E' il documento con il quale di volta in volta la persona responsabile degli impianti interessati ai lavori autorizza il preposto ai lavori ad eseguire sotto tensione uno specifico lavoro in una determinata località.

1.2.03. *Condizioni atmosferiche sfavorevoli.* — Agli effetti delle presenti norme, si definiscono sfavorevoli le seguenti condizioni atmosferiche:

a) precipitazioni atmosferiche: pioviggine, pioggia, nevischio, neve, grandine;

b) scarsa visibilità: visibilità ridotta in modo tale per cui il preposto ai lavori non risciese a distinguere nettamente da terra gli operatori e i conduttori sui quali essi devono intervenire;

c) temporale: manifestazioni temporalesche con scariche atmosferiche percepite anche in lontananza;

d) vento: caso in cui questo, sul posto di lavoro, raggiunge una velocità > 35 km/h.

1.2.04. *Distanza minima di avvicinamento.* — E' la distanza minima che, senza l'adozione di particolari mezzi di protezione, deve rigorosamente essere rispettata:

a) nel caso in cui l'operatore lavori tenendosi a potenziale di terra: fra le parti in tensione e l'operatore stesso, compresi eventuali oggetti non isolanti da lui manovrati od indossati;

b) nel caso in cui l'operatore lavori tenendosi a potenziale di linea: fra le parti conduttrici collegate a terra e l'operatore stesso, compresi eventuali oggetti non isolanti da lui manovrati od indossati;

c) tra le parti in tensione e le parti conduttrici collegate a terra.

1.2.05. *Distanza minima tra le fasi.* — E' la distanza minima che, senza particolari mezzi di protezione, deve essere rigorosamente rispettata:

a) fra i conduttori di fase anche durante i lavori di spostamento dei conduttori;

b) fra l'operatore a potenziale di fase, compresi eventuali oggetti non isolanti da lui maneggiati o indossati, e le altre fasi.

1.2.06. *Metodi di lavoro.* — Si distinguono tre metodi di lavoro:

a) lavoro a distanza: l'operatore prende tutte le misure occorrenti per assicurarsi che vengano sempre mantenute distanze superiori a quella minima di avvicinamento: egli esegue il lavoro per mezzo di attrezzi montati alla estremità di aste o di altri mezzi isolanti;

b) lavoro a potenziale: l'operatore si porta al potenziale delle parti in tensione, prendendo tutte le misure occorrenti per assicurarsi che vengano sempre mantenute distanze superiori a quella minima di avvicinamento per quanto riguarda le parti conduttrici collegate a terra, e nella precisa osservanza di distanze superiori a quella minima tra le fasi per quanto riguarda le altre parti in tensione.

CAPITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione 1. — GENERALITÀ

2.1.01. *Decisione e controllo.* — L'Ente nazionale energia elettrica, il cui personale esegue lavori sotto tensione, deve prescrivere:

i poteri particolari assegnati nell'ambito della propria organizzazione in merito ai lavori sotto tensione;

le modalità per il controllo dell'applicazione delle presenti norme.

2.1.02. *Formazione del personale.* — Le persone destinate ad effettuare lavori sotto tensione devono nell'ordine:

avere almeno 18 anni di età;

superare una visita medica attitudinale — basata su indagini specialistiche — presso un istituto di medicina del lavoro, in cui venga posta particolare attenzione alla funzionalità del sistema nervoso centrale e periferico e allo stato psichico;

ricevere una specifica formazione concernente i metodi di lavoro sotto tensione;

superare una prova tecnico-attitudinale.

I programmi di formazione devono essere differenziati secondo la categoria degli impianti e devono comprendere esercizi da eseguire realmente sotto tensione.

Al termine del corso di addestramento deve essere formulata una valutazione sulla idoneità di ogni partecipante ad eseguire i lavori sotto tensione. Tale valutazione è di competenza di una apposita commissione di esperti.

2.1.03. *Abilitazione del personale.* — L'ENEL sceglie il personale al quale conferire l'abilitazione ad effettuare i lavori sotto tensione esclusivamente fra i lavoratori giudicati idonei dall'apposita commissione di cui all'art. 2.1.02.

I tipi di abilitazione sono i seguenti:

a) abilitazione AT 1: permette di eseguire lavori sotto tensione sotto la sorveglianza di un preposto ai lavori abilitato AT 2;

b) abilitazione AT 2: permette di eseguire gli stessi lavori consentiti dall'abilitazione AT 1. Il titolare dell'abilitazione AT 2 può essere designato come preposto ai lavori.

Il documento di abilitazione deve precisare il tipo di abilitazione.

Tutte le abilitazioni hanno validità per un anno; in seguito possono essere rinnovate, previa la visita medica attitudinale di cui all'art. 2.1.02; se l'evoluzione delle teniche lo esige, dovrà essere richiesto un corso di addestramento supplementare e una nuova prova tecnico-attitudinale.

Le abilitazioni devono inoltre essere riesaminate sistematicamente nei casi seguenti:

inosservanza delle presenti norme;

prescrizioni mediche attitudinali non favorevoli;

cambio di mansioni;

trasferimento.

Tale riesame può condurre, in ogni momento, ad una modifica o al ritiro dell'abilitazione.

2.1.04. *Personale ausiliario.* — Per la parte dei lavori che non comportino l'abilitazione (esempio: trasporto e preparazione dell'attrezzatura, manovra delle corde di servizio, ecc.) gli operatori abilitati possono essere aiutati da persone non abilitate che sono qui definite personale ausiliario.

2.1.05 *Individuazione del personale.* — Sul cantiere il personale si distingue per il colore dei caschi:

preposto ai lavori: casco rosso o copricasco rosso;

operatore abilitato: casco giallo;

personale ausiliario: casco bianco.

Sezione 2. — DISTANZE

2.2.01. *Distanza minima di avvicinamento.* — La distanza minima di avvicinamento d in metri come definita in 1.2.05, è data dalla seguente formula:

$$d = 0{,}06 + 0{,}006\ U$$

dove U è la tensione nominale del sistema, in KV.

I risultati di detta formula devono essere arrotondati per eccesso al decimetro e in ogni caso la distanza non deve essere inferiore a 0,20 m.

Per i valori nominali normali di tensione, la distanza d è data dalla seguente tabella:

Tensioni nominali normali U KV	Distanze minime d m
fino a 20	0,20
30	0,30
45	0,40
66	0,50
132	0,90
150	1,00
220	1,40
380	2,40

Queste distanze minime di avvicinamento devono considerarsi un limite invalicabile e pertanto, durante i lavori, si devono mantenere distanze maggiorate in modo tale da escludere che un gesto involontario dell'operatore possa avere come conseguenza una loro riduzione.

2.2.02. *Distanza minima tra le fasi.* — La distanza minima tra le fasi D come definita in 1.2.06 è formulata come segue:

$$D = 1{,}73\ d.$$

Sezione 3. — PROCEDURE DI LAVORO

2.3.01 *Generalità.* — Le procedure di lavoro sono predisposte dall'ENEL e devono specificare i criteri di scelta e d'impiego degli attrezzi da adottare nel rispetto delle presenti norme e delle prescrizioni specifiche per le attrezzature. La realizzazione di un lavoro sotto tensione può richiedere la combinazione, effettuata dal preposto ai lavori, di più metodi di lavoro.

CAPITOLO III

ATTREZZATURA

Sezione 1. — GENERALITÀ

3.1.01. *Conservazione e trasporto.* — L'attrezzatura deve essere conservata in un apposito locale; gli attrezzi isolanti devono essere appoggiati su rastrelliere opportunamente rivestite per evitare deterioramenti.

Il trasporto dell'attrezzatura deve avvenire in modo che non ne sia compromessa minimamente l'efficienza.

3.1.02. *Veicoli con braccio elevatore isolato.* — I veicoli con braccio elevatore isolato devono essere dotati di un quaderno di bordo contenente le prescrizioni di prova e fogli numerati e timbrati, sui quali vengono riportate tutte le prescritte operazioni di manutenzione, controllo e misura effettuate periodicamente.

Ogni operazione riportata sul quaderno di bordo deve essere datata e firmata dall'esecutore.

Le parti metalliche dei veicoli con braccio elevatore isolato devono essere collegate opportunamente a terra, durante l'esecuzione dei lavori.

3.1.03. *Attrezzatura in consegna collettiva.* — L'attrezzatura deve essere tenuta con cura per evitarne ogni deterioramento. Sul luogo di lavoro deve essere appoggiata su rastrelliere e su teli previsti per questo scopo; le aste isolanti devono essere asciugate e pulite con l'ausilio di opportuni preparati isolanti ed idrorepellenti prima dell'inizio e della ripresa dei lavori.

Il preposto ai lavori deve assicurarsi che queste prescrizioni vengano osservate.

3.1.04. *Mezzi di protezione individuali.* — Ogni operatore abilitato a lavorare sotto tensione deve avere a disposizione oltre i normali mezzi protettivi richiesti dallo specifico tipo di lavoro, anche i seguenti mezzi idonei allo scopo:

casco;
occhiali selettivi;
calzature;
guanti;
cintura di sicurezza;
tuta.

Il modello ed il materiale di detti mezzi devono essere precisati dalle procedure di lavoro di cui in 2.3.01.

L'operatore deve curare la buona conservazione dei mezzi di protezione individuali ricevuti in consegna.

Sezione 2. — CONTROLLI E PROVA

3.2.01. *Prove di collaudo.* — L'attrezzatura per i lavori sotto tensione deve essere sottoposta a prove di collaudo atte ad accertarne l'idoneità dal punto di vista elettrico e meccanico.

3.2.02. *Prove periodiche.* — Le attrezzature isolanti devono essere sottoposte a prove periodiche da effettuare in laboratorio. Qualora durante le prove si riscontri il deterioramento di un attrezzo, si deve provvedere o ad eliminare l'attrezzo o a ripristinare la sua efficienza prima della riutilizzazione. Un idoneo sistema deve permettere di determinare facilmente la data di effettuazione delle prove periodiche.

Il tipo di prove e la relativa periodicità sono riportate nella seguente tabella.

Attrezzatura o indumento	Tipo di prova	Periodicità
Guanti isolanti	Prova di isolamento dopo pulitura e prova pneumatica	3 mesi
Bracciali isolanti	Prova di isolamento	6 mesi
Calzature isolanti	Esame a vista e prova di isolamento	6 mesi
Schermi isolanti	Prova di isolamento	1 anno
Attrezzi isolanti	Prova di isolamento	1 anno
Veicoli con braccio elevatore isolato	Secondo le prescrizioni del quaderno di bordo	6 mesi

N.B. — Le attrezzature e gli indumenti devono essere accuratamente puliti prima delle prove. Le prove di isolamento devono essere eseguite secondo le prescrizioni specifiche.

3.2.03. *Verifiche sistematiche sul luogo di lavoro.* — Il preposto ai lavori, prima dell'inizio dei lavori o della loro ripresa, deve assicurarsi con un esame a vista del buono stato di conservazione e di pulizia dell'attrezzatura collettiva destinata alla esecuzione dei lavori stessi.

Il preposto ai lavori deve inoltre controllare che le persone ai suoi ordini verifichino lo stato di conservazione e di efficienza della loro dotazione individuale.

Qualora si riscontri che l'attrezzatura è deteriorata, se ne deve escludere l'impiego con la opposizione di una indicazione evidente. In caso di ripristino, il materiale deve essere sottoposto nuovamente alle prove di collaudo, di cui in 3.2.01. Nel caso in cui il ripristino sia impossibile, l'attrezzatura deve essere resa immediatamente inservibile.

CAPITOLO IV

ESECUZIONE DEI LAVORI

Sezione 1. — CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

4.1.01. *Condizioni atmosferiche.* — In relazione al verificarsi di condizioni atmosferiche sfavorevoli, l'esecuzione dei lavori è regolata dalle seguenti disposizioni:

lavori a distanza: i lavori non possono essere iniziati in presenza delle condizioni atmosferiche definite in 1.2.03; possono essere proseguiti al sopraggiungere di precipitazioni atmosferiche come definite al punto *a*) di 1.2.03;

lavori su impianti all'interno con conduttori nudi: i lavori non possono essere nè iniziati nè proseguiti nel caso *c*) di 1.2.03.

Allorchè le condizioni atmosferiche comportano la interruzione del lavoro, il personale deve abbandonare il posto di lavoro lasciando i dispositivi isolanti in opera, assicurando la stabilità meccanica dell'impianto e assicurando, se necessario, un presidio sul luogo di lavoro.

Quando le condizioni atmosferiche ritornano buone e prima della ripresa del lavoro, il preposto ai lavori deve verificare lo stato dell'attrezzatura e comunicare alla persona responsabile degli impianti interessati ai lavori la ripresa del lavoro e degli inconvenienti eventualmente constatati.

4.1.02. *Lavori a distanza.* — L'operatore, posto al potenziale di terra, deve adoperare idonei attrezzi montati su aste adeguatamente isolate, ed effettuare il lavoro rispettando la distanza minima di avvicinamento secondo i criteri indicati in 2.2.01.

4.1.03. *Lavori a potenziale.* — L'operatore, posto su un supporto isolante, viene portato in vicinanza del conduttore su cui deve operare, mantenendo distanze superiori alle minime di avvicinamento rispetto alle parti a potenziale di terra, secondo i criteri indicati in 1.2.06, 2.2.01 e 2.2.02.

Prima di toccare un conduttore sotto tensione, l'operatore deve garantire la sua equipotenzialità col conduttore stesso e con le eventuali parti metalliche dell'estremità del supporto

isolante sul quale è posto (ad esempio: collegando il conduttore in tensione al rivestimento metallico sistemato del supporto).

Gli operatori che lavorano a potenziale non devono indossare guanti isolanti e devono calzare adeguate scarpe a suola conduttrice.

Sezione 2. — SVOLGIMENTO DEI LAVORI

4.2.01. *Richiesta di lavoro sotto tensione.* — La esigenza di effettuare un lavoro sotto tensione è individuata dalla persona responsabile degli impianti interessati ai lavori il quale ne richiede l'esecuzione al preposto ai lavori.

Il preposto ai lavori verifica sul posto se il lavoro può essere realizzato sotto tensione e, in caso positivo, sceglie le procedure e le attrezzature più adatte al lavoro da effettuare. In caso contrario, il preposto ai lavori comunica alla persona responsabile degli impianti interessati ai lavori la impossibilità di effettuare il lavoro sotto tensione.

4.2.02. *Misure preliminari.* — La persona responsabile degli impianti interessati ai lavori dà le disposizioni particolari per mettere l'impianto interessato in regime speciale di esercizio.

Tale regime comporta i seguenti provvedimenti:

soppressione delle richiusure automatiche con eventuale modifica della regolazione delle protezioni;

divieto di rimettere in tensione l'impianto dopo l'eventuale apertura degli interruttori, senza accordo preliminare col preposto ai lavori.

Queste disposizioni devono essere visualizzate sui quadri di comando e di protezione con cartelli previsti a tale scopo.

Nel corso del lavoro deve essere assicurato un collegamento rapido e sicuro (esempio: telefoni, radio) tra il preposto ai lavori e la persona autorizzata a mettere fuori tensione in caso di necessità l'elemento d'impianto sul quale si effettuano i lavori e tutti gli altri impianti interessati.

Nei casi in cui non sia possibile assicurare tale collegamento, il lavoro può ugualmente essere eseguito, a condizione che sul luogo di lavoro venga messo in opera un dispositivo che permetta di provocare, in caso di bisogno, la messa fuori tensione dell'impianto.

Quando queste misure sono state prese, il preposto agli impianti rilascia al preposto ai lavori l'autorizzazione di lavoro sotto tensione. Questo documento precisa l'impianto o la parte dell'impianto interessato dai lavori e può essere consegnato direttamente o trasmesso con fonogramma.

4.2.03. *Istruzioni agli operatori.* — Prima dell'inizio o della ripresa del lavoro, il preposto ai lavori precisa agli operatori le condizioni di applicazione delle procedure che saranno adottate. Egli deve assicurarsi, in questa occasione, che ciascuno di essi sia perfettamente edotto sia del suo compito, sia di come questo si integra nell'operazione d'insieme.

4.2.04. *Inizio ed esecuzione dei lavori.* — Il preposto ai lavori, con i mezzi a disposizione, segnala l'inizio del lavoro alla persona responsabile degli impianti interessati ai lavori.

Il preposto ai lavori sovraintende ai lavori ed è, a tale titolo, responsabile anche di tutte le misure riguardanti la sicurezza sul luogo di lavoro.

Il preposto ai lavori deve allontanare il personale che presenta manifesti segni di alterazione psico-fisica e deve vietare la consumazione di bevande alcooliche durante i lavori.

Nel caso in cui una interruzione del lavoro possa compromettere, per la sua probabile durata, la conclusione dei lavori entro il termine previsto, il preposto ai lavori ne deve dare comunicazione alla persona responsabile degli impianti interessati ai lavori.

4.2.05. *Fine dei lavori.* — Alla fine dei lavori, il preposto ai lavori riunisce gli operatori e controlla la buona esecuzione dei lavori effettuati; successivamente egli trasmette, a mezzo modulo o fonogramma, alla persona responsabile degli impianti interessati ai lavori l'avviso di fine lavoro.

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOSCHI

(6341)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1980.

Riconoscimento di efficacia di sistemi di sicurezza applicati agli impianti frigoriferi industriali ad ammoniaca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 329, 330 e 354 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, con i quali vengono regolamentate, ai fini di sicurezza, le installazioni elettriche in luoghi dove esistono pericoli di esplosione e di incendio;

Vista l'istanza dell'A.N.I.M.A. (Associazione nazionale industria meccanica varia ed affine) tendente ad ottenere il riconoscimento dell'efficacia, ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, di un nuovo sistema di sicurezza in luogo di quanto prescritto dai precitati articoli 329, 330 e 354 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per le installazioni elettriche « antideflagranti e di tipo stagno »;

Sentito il comitato speciale per l'attuazione delle norme costituito in seno alla commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, il quale ha espresso parere favorevole al riconoscimento di efficacia del sistema presentato dall'A.N.I.M.A.;

Visto l'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza diversi da quelli previsti nel citato decreto;

Considerata la necessità di recepire con norme il sistema suddetto;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta efficacia, ai fini della deroga all'ultimo comma dell'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ai mezzi e sistemi di sicurezza applicati agli impianti frigoriferi industriali ad ammoniaca ed attuati in conformità delle norme tecniche riportate all'allegato *A* del presente decreto.

Art. 2.

Gli impianti oggetto del presente decreto debbono essere assoggettati a continua manutenzione.

Eventuali modifiche, ampliamenti e riparazioni non devono alterare le condizioni ed i requisiti tecnici previsti dalle norme dell'allegato *A*.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

ALLEGATO *A*

NORME TECNICHE CONCERNENTI I MEZZI E I SISTEMI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI FRIGORIFERI AD AMMONIACA.

PREMESSA

1. L'ammoniaca (NH_3) è avvertita dall'uomo con effetti irritanti a concentrazioni inferiori allo 0,01% in volume, produce effetti pericolosi in un tempo compreso tra i 30 ed i 60 minuti primi a concentrazione dello 0,2 - 0,3 %, produce lesioni mortali entro pochi minuti a concentrazioni dello 0,5 - 1,0 % (norme di sicurezza per gli impianti frigoriferi dell'ISO/TC 86) mentre è esplosiva alle più elevate percentuali, dal 15 al 28% ad una temperatura superiore a 630°C (norme CEI 64-2 - ed. 1973 - tab. 1).

2. Gli impianti frigoriferi sono impianti a ciclo chiuso comprendenti apparecchiature costruite a regola d'arte e tali da assicurare la tenuta.

I recipienti di capacità superiore ai 25 litri sono, per legge, costruiti e collaudati secondo le norme ANCC.

CONDIZIONI AMBIENTALI E REQUISITI DELLE APPARECCHIATURE

3. Agli effetti della scelta dei mezzi di sicurezza per evitare possibili incendi od esplosioni è necessario:

o evitare la possibilità di formazione di miscela esplosiva;

o, qualora non sia possibile, evitare la possibilità di innesco della miscela.

E' possibile evitare la formazione di miscela esplosiva:

a) con adeguata ventilazione del luogo di installazione, o

b) prevedendo apparecchiature di costruzione interamente saldate, eseguite da personale specializzato, sottoposte ad una prova di tenuta ad una pressione non inferiore a quella fissata per i recipienti sottoposti al controllo dell'ANCE e che non presentano perciò punti di fuoriuscita del fluido. Tali apparecchiature devono essere munite di dichiarazione del costruttore attestante la rispondenza alle relative norme costruttive di buona tecnica e di superamento dei controlli radiografici delle saldature della predetta prova di tenuta.

4. I luoghi ove vengono installate apparecchiature contenenti ammoniaca facenti parte di impianti frigoriferi vengono suddivisi in:

a) luoghi nei quali per motivi tecnologici di utilizzazione del freddo non è possibile effettuare un'adeguata ventilazione al fine di prevenire la formazione di miscele esplosive.

Sono tali le celle frigorifere, le anticelle refrigerate, le sale condizionate in cui la portata dell'eventuale ricambio d'aria sia inferiore al valore più avanti espresso;

b) luoghi nei quali è possibile effettuare un'adeguata ventilazione. Sono tali le sale macchine, i locali di manovra e di servizio nei quali sono installate le varie apparecchiature di distribuzione e di sezionamento dei vari circuiti.

5. I sottoelencati sistemi di sicurezza sono efficaci se attuano i seguenti dispositivi o condizioni:

1) nei luoghi ove è impossibile effettuare adeguata ventilazione ossia nei luoghi di cui alla voce 4*a*) sono installati apparecchi completamente saldati, privi cioè di raccordi smontabili;

2) nei luoghi ove è possibile effettuare un'adeguata ventilazione ossia nei luoghi di cui alla voce 4*b*), deve essere installato un sistema di ventilazione avente le seguenti caratteristiche:

a) il ventilatore od i ventilatori per il ricambio della aria debbono avere la ventola di materiale antiscintilla ed essere azionati da motori, antideflagranti Ex-d se questi sono installati nel locale.

L'alimentazione elettrica dei ventilatori deve essere realizzata con circuito indipendente;

b) la portata minima del o dei ventilatori non deve essere inferiore a quella calcolata secondo la formula

$$Q = 50 \sqrt[3]{G^2}$$

ove:

Q = è la portata d'aria in m^3/h;

G = è la quantità in kg di ammoniaca della installazione principale di cui una parte qualunque si trova nel locale.

Nel caso che in un locale vi siano apparecchiature di due o più impianti non comunicanti fra di loro, si assumerà per G il maggiore dei singoli valori;

c) la ventilazione artificiale deve essere assicurata con continuità. Deve essere previsto un dispositivo atto a mettere fuori tensione automaticamente, con un ritardo massimo di 30 minuti, l'impianto elettrico — forza motrice e illuminazione — quando non sussiste il regolare funzionamento dell'impianto di ventilazione artificiale. L'irregolarità del funzionamento della ventilazione deve attivare sistemi acustici e luminosi di allarme situati in luoghi presidiati;

d) l'erogazione di energia elettrica all'impianto frigorifero e di illuminazione del locale potrà essere ripristinata solo dopo un tempo di sicurezza dalla rimessa in marcia del o dei ventilatori.

6. In tutti i luoghi di cui alla lettera *a*) del punto 4, ove siano installati apparecchi di costruzione non interamente saldata, è obbligatoria l'installazione di sistemi rilevatori che abbiano le seguenti caratteristiche:

- siano sensibili alla presenza del 2,0% di NH_3 nell'aria;

in caso di presenza di NH_3 nell'aria nella percentuale suddetta, interrompano l'erogazione di energia elettrica agli impianti interessati attivando sistemi acustici e luminosi di allarme situati in luoghi presidiati;

l'erogazione di energia venga ripristinata manualmente soltanto quando sia stato eseguito il risanamento dell'ambiente.

7. Gli impianti oggetto del presente allegato debbono essere assoggettati a continua manutenzione; modifiche, ampliamenti e riparazioni non devono alterare la situazione preesistente di osservanza delle presenti prescrizioni.

8. L'adozione dei sistemi di sicurezza suesposti non richiede installazioni elettriche « antideflagranti », di cui all'art. 330 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOSCHI

(6340)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ime S.r.l., in Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Ime S.r.l. di Salerno;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 19 novembre 1979 al 18 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ime S.r.l. di Salerno, è prolungata al 17 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6406)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica italiana apparecchiature radioelettriche, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Baranzate di Bollate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Fabbrica italiana apparecchiature radioelettriche, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Baranzate di Bollate;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1979 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica italiana apparecchiature radioelettriche, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Baranzate di Bollate, è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6403)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, con sede amministrativa in Milano e stabilimenti in Limbiate e Gorgonzola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, con sede amministrativa in Milano e stabilimenti di Limbiate e Gorgonzola (Milano);

Visti i decreti ministeriali 2 dicembre 1978, 9 marzo 1979 e 7 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1978 all'8 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, con sede amministrativa in Milano e stabilimenti di Limbiate e Gorgonzola (Milano), è prolungata all'8 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6400)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica italiana apparecchiature radioelettriche, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Baranzate di Bollate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Fabbrica italiana apparecchiature radioelettriche, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Baranzate di Bollate;

Visti i decreti ministeriali 15 febbraio 1980 e 17 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1979 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica italiana apparecchiature radioelettriche, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Baranzate di Bollate, è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6404)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olimpic, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Olimpic di Arzano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 15 settembre 1979 e 19 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 maggio 1979 al 17 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olimpic di Arzano (Napoli), è prolungata al 17 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6405)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, con sede amministrativa in Milano e stabilimenti in Limbiate e Gorgonzola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, con sede amministrativa di Milano e stabilimenti di Limbiate e Gorgonzola (Milano);

Visti i decreti ministeriali 2 dicembre 1978, 9 marzo 1979, 7 luglio 1979 e 18 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1978 all'8 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, con sede amministrativa in Milano e stabilimenti di Limbiate e Gorgonzola (Milano), è prolungata al 6 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6401)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, con sede amministrativa in Milano e stabilimenti in Limbiate e Gorgonzola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, con sede amministrativa di Milano e stabilimenti di Limbiate e Gorgonzola (Milano);

Visti i decreti ministeriali 2 dicembre 1978, 9 marzo 1979, 7 luglio 1979, 18 giugno 1980 e 19 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1978 al 6 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, con sede amministrativa in Milano e stabilimenti di Limbiate e Gorgonzola (Milano), è prolungata al 6 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6402)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmaceutici Rivetti, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Farmaceutici Rivetti, stabilimento di Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmaceutici Rivetti, stabilimento di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1979 al 1° settembre 1979;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6413)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cellulosa lucana S.r.l., in Venosa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cellulosa lucana S.r.l. con sede in Venosa (Potenza);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cellulosa lucana S.r.l., con sede in Venosa (Potenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1980 al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6409)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Visto il decreto-legge 15 novembre 1977 con il quale è stata accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 15 novembre 1977 o entro 3 mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 15 dicembre 1977, 11 marzo 1978, 28 giugno 1978, 6 settembre 1978, 6 febbraio

1979, 11 giugno 1979, 10 settembre 1979, 1° febbraio 1980 e 2 aprile 1980, di proroga per 30 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL;

Vista la delibera del CIPE del 17 gennaio 1980 con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 15 dicembre 1977. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6407)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pansac S.a.s. di Donato Jacobone & C., in Milano, stabilimento di Mira.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Pansac S.a.s. di Donato Jacobone & C. con sede in Milano, sede di Milano e stabilimenti di Zingonia (Bergamo) e Mira (Venezia);

Visti i decreti ministeriali 2 agosto 1979, 6 dicembre 1979 e 31 gennaio 1980 di concessione del trattamento straortinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 gennaio 1979 al 6 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi per il solo stabilimento di Mira (Venezia);

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pansac S.a.s. di Donato Jacobone & C., con sede in Milano, stabilimento di Mira (Venezia), è prolungata al 6 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6398)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pansac S.a.s. di Donato Jacobone & C., in Milano, stabilimento di Mira.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Pansac S.a.s. di Donato Jacobone & C. con sede in Milano, sede di Milano e stabilimenti di Zingonia (Bergamo) e Mira (Venezia);

Visti i decreti ministeriali 2 agosto 1979, 6 dicembre 1979 e 31 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 gennaio 1979 al 6 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi per il solo stabilimento di Mira (Venezia);

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pansac S.a.s. di Donato Jacobone & C., con sede in Milano, stabilimento di Mira (Venezia), è prolungata al 6 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6399)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 128

Corso dei cambi del 2 luglio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	842,05	842,05	842,15	842,05	842 —	—	841,95	842,05	842,05	842,05
Dollaro canadese	732,20	732,20	732 —	732,20	732,70	—	732 —	732,20	732,20	732,20
Marco germanico	478,30	478,30	478,75	478,30	478,25	—	478,22	478,30	478,30	478,30
Fiorino olandese	437,03	437,03	437,30	437,03	437 —	—	437 —	437,03	437,03	437,05
Franco belga	29,911	29,911	29,93	29,911	29,90	—	29,916	29,911	29,911	29,90
Franco francese	206,40	206,40	206,50	206,40	206,15	—	206,35	206,40	206,40	206,40
Lira sterlina	1990,60	1990,60	1990 —	1990,60	1990 —	—	1990,60	1990,60	1990,60	1990,60
Lira irlandese	1798 —	1798 —	1795 —	1798 —	1797 —	—	1796 —	1798 —	1798 —	—
Corona danese	154,40	154,40	154,60	154,40	154,25	—	154,40	154,40	154,40	154,40
Corona norvegese	174,08	174,08	174,40	174,08	174,05	—	174,25	174,08	174,08	174,10
Corona svedese	203 —	203 —	203 —	203 —	202,85	—	203,20	203 —	203 —	203 —
Franco svizzero	519,10	519,10	518,95	519,10	518,35	—	519,15	519,10	519,10	519,10
Scellino austriaco	67,32	67,32	67,35	67,32	67,33	—	67,40	67,32	67,32	67,30
Escudo portoghese	17 —	17 —	17,20	17 —	11,99	—	17,20	17 —	17 —	17 —
Peseta spagnola	11,997	11,997	12,03	11,997	17,30	—	12 —	11,997	11,997	11,99
Yen giapponese	3,843	3,843	3,85	3,843	3,838	—	3,844	3,843	3,843	3,84

Media dei titoli del 2 luglio 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	63,625
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,600
» 5,50 % » » 1968-83	86,075
» 5,50 % » » 1969-84	83,150
» 6 % » » 1970-85	79,600
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	76,350
» 9 % » » 1975-90	76,750
» 9 % » » 1976-91	78,625
» 10 % » » 1977-92	82,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99,650
» » » » 1-10-1978/80	99,150
» » » » 1- 3-1979/81	99,050
» » » » 1- 7-1979/81	99,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/81	98,400
» » » » 1-12-1979/81	99,150
» » » » 1- 5-1979/82	98,825
» » » » 1- 7-1979/82	98,500
» » » » 1-10-1979/82	97,775
» » » » 1- 1-1980/82	97,350
» » » » 1- 1-1980/83	98 —
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,400
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,375
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,925
» » » 12 % 1- 4-1982	95,200
» » » 12 % 1-10-1983	92,900
» » » 12 % 1- 1-1984	92,875
» » » 12 % 1- 4-1984	92,675
» » » 12 % 1-10-1984	92,600
» » » 12 % 1-10-1987	91,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 luglio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	842 —
Dollaro canadese	732,10
Marco germanico	478,26
Fiorino olandese	437,015
Franco belga	29,913
Franco francese	206,375
Lira sterlina	1990,60
Lira irlandese	1797 —
Corona danese	154,40
Corona norvegese	174,165
Corona svedese	203,10
Franco svizzero	519,125
Scellino austriaco	67,36
Escudo portoghese	17,10
Peseta spagnola	11,998
Yen giapponese	3,843

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione della disciplina comunitaria di mercato per i cereali e affidamento ad assuntori dei servizi relativi alle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 1980-81.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 10 ottobre 1967, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti di organismo di intervento nel mercato comune dei cereali;

Visto il decreto del Presidente dell'Azienda n. 321 del 16 aprile 1971;

Visti i seguenti regolamenti della Comunità economica europea (CEE) sull'organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali, n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, e successivi regolamenti modificativi e integrativi, n. 2731/75, n. 2738/75 e n. 2739/75 del 29 ottobre 1975, n. 1403/69 del 18 luglio 1969, n. 376/70 del 27 febbraio 1970, e successive modificazioni;

Considerato che i regolamenti comunitari recanti disposizioni in merito alle modalità e condizioni per l'attuazione delle operazioni di intervento nel settore dei cereali nella campagna di commercializzazione 1980-81 sono in corso di emanazione da parte dei competenti organi comunitari e che tali regolamenti sono direttamente applicabili negli Stati membri e che pertanto occorre solo provvedere ad una opportuna divulgazione;

Considerato che la campagna di commercializzazione 1980-81 inizia il 1° agosto 1980:

Ritenuta la necessità di provvedere ad assicurare sin dal 1° agosto 1980 i servizi di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 1980-81 secondo le norme dei citati regolamenti della Comunità economica europea e delle citate leggi nazionali;

Considerato che a tal fine occorre provvedere tempestivamente all'affidamento ad assuntori del servizio relativo al compimento delle operazioni esecutive d'intervento procedendo allo uopo a trattativa privata, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, con cooperative, consorzi e loro organizzazioni ed altri operatori ritenuti idonei a giudizio del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. che dispongano di attrezzature idonee alla lunga conservazione dei prodotti;

Nell'adunanza del 27 giugno 1980;

Ha deliberato:

1. — Le operazioni di intervento nel mercato dei cereali nella campagna di commercializzazione 1980-81 saranno regolate alle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria e che verrà riportata in apposito disciplinare da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quindici giorni dalla pubblicazione dei relativi regolamenti comunitari nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità e comunque prima dell'inizio della campagna di commercializzazione 1980-81.

2. — Il compimento delle operazioni di intervento per la campagna di commercializzazione 1980-81 per la parte afferente allo assuntore del servizio, è affidato dall'A.I.M.A. mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi e loro organizzazioni e ad altri operatori ritenuti idonei a giudizio del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., che dispongano di idonee attrezzature, nei limiti ed alle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

3. — L'ammissione alla trattativa, per l'affidamento dell'incarico di assuntore del servizio, è subordinata alla presentazione all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Roma - Via Palestro, 81, entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al Presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

Per le domande spedite per posta farà fede la data del timbro postale della località di partenza.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicate:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

il centro o i centri di commercializzazione nei quali il richiedente intende operare, scelti fra quelli già fissati dalla Comunità europea per la campagna 1979-80, nonché la specie e quantità di prodotto che è in grado di acquistare e conservare;

l'indicazione dei centri per lo svolgimento delle operazioni d'intervento potrà essere completata dal richiedente esclusivamente nel caso in cui la regolamentazione comunitaria preveda, per la campagna 1980-81 una modifica dell'elenco medesimo con soppressione o con estensione dei centri di commercializzazione. Tale ulteriore indicazione dovrà pervenire all'Azienda entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del disciplinare di cui al punto 1 completata se del caso dalla relativa documentazione;

l'ubicazione, la capacità ricettiva di carico e scarico giornaliero dei singoli magazzini disponibili nel centro o nei centri di commercializzazione indicati. I magazzini di ciascun centro debbono avere una capacità complessiva non inferiore a tonnellate 2.000 e singola non inferiore a tonn. 1.000 distintamente per specie di cereale;

l'ammontare dei compensi richiesti per le varie operazioni secondo quanto previsto all'art. 12 dell'allegato atto disciplinare.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della scadenza della presente delibera, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmata la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

indicazione del titolo di disponibilità dei magazzini. Per quelli non di proprietà del richiedente presentazione di dichiarazione di messa a disposizione da parte del proprietario;

planimetria di ciascuno dei magazzini disponibili con allegata descrizione delle attrezzature specifiche esistenti e della loro capacità di introduzione e di uscita dei cereali;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente corrispondente al valore delle quantità di cereali che si è in grado di acquistare e conservare nei magazzini messi a disposizione. Tale dimostrazione fornita attraverso presentazione di nulla osta bancario ad apertura di credito od altro documento bancario, fidejussorio o connesso con l'attività svolta in passato e rilevabile dal bilancio, dovrà tener conto del fatto che le somme anticipate per gli acquisti e il relativo compenso di prefinanziamento saranno rimborsate dall'A.I.M.A. sulla base di situazioni bimestrali;

analisi dettagliata delle singole voci che vanno a formare i rispettivi compensi richiesti per tutte le varie operazioni previste all'art. 12 dell'allegato atto disciplinare.

4. — Gli assuntori del servizio per la campagna di commercializzazione 1979-80, che chiedono l'attribuzione dell'incarico ai sensi della presente delibera, sono esonerati dal presentare l'atto costitutivo e lo statuto, nonchè, per i magazzini già riconosciuti idonei la planimetria con allegata descrizione sempre che gli stessi rientrino nei limiti di capacità e funzionalità stabiliti dall'unito atto disciplinare.

5. — Qualora venga riconfermata l'attribuzione del servizio l'A.I.M.A. si riserva di verificare nel corso dell'attuale campagna di commercializzazione il permanere dei requisiti di idoneità dei magazzini, già riconosciuti idonei al momento del precedente affidamento del servizio.

6. — Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. con contratto, con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato atto disciplinare.

Roma, addì 27 giugno 1980

Il Ministro-Presidente: MARCORA

ATTO DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO AD ASSUNTORI DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE OPERAZIONI ESECUTIVE DI INTERVENTO NEL SETTORE DEI CEREALI IN ATTUAZIONE DELLE NORME DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2727/75 DEL 29 OTTOBRE 1975, E SUCCESSIVI REGOLAMENTI MODIFICATORI, INTEGRATIVI ED APPLICATIVI.

Art. 1.

Per ciascuna campagna di commercializzazione dei cereali l'A.I.M.A. affiderà ad assuntori l'esecuzione delle operazioni di intervento nei centri di commercializzazione indicati dalla regolamentazione comunitaria per il frumento tenero panificabile, frumento duro, frumento tenero non panificabile, orzo e granoturco, mediante stipula di apposito contratto in cui vengono stabilite le condizioni particolari di espletamento del servizio nell'ambito di quelle generali contenute nel presente atto disciplinare.

Art. 2.

A decorrere dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio e fino alla data di chiusura della campagna di commercializzazione dei cereali che ha inizio il 1° agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo, l'assuntore ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di cessione dei cereali offerti all'intervento secondo le regolamentazioni, i termini e le condizioni di prezzo stabiliti dall'A.I.M.A., in applicazione dei regolamenti comunitari relativi alla campagna di commercializzazione per la quale è stato affidato l'incarico. La stipula del contratto di affidamento del servizio avverrà solo successivamente alla emanazione, da parte dell'A.I.M.A., di tale normativa che verrà, comunque, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto tra l'A.I.M.A. e l'assuntore del servizio, sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie vigenti in materia, l'assuntore è tenuto ad applicarle e ad osservarle in conformità delle istruzioni impartite dall'A.I.M.A. e, se necessario, si procederà tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

L'attribuzione dell'incarico di assuntore sarà fatta dall'A.I.M.A. per ciascun centro di commercializzazione nei limiti di quantità e per i magazzini indicati nel contratto medesimo e riconosciuti idonei dall'A.I.M.A. stessa per essere compresi nella zona di operatività di ciascun centro di commercializzazione.

I magazzini di ciascun centro di commercializzazione dovranno avere una capacità complessiva non inferiore a tonnellate 2.000 e singola non inferiore a tonn. 1.000.

Inoltre i magazzini devono garantire una capacità di entrata o di uscita pari ad almeno tonn. 100 al giorno o comunque non inferiore ad un ventesimo della capacità complessiva di stoccaggio del magazzino stesso.

L'A.I.M.A. si riserva di riconoscere idonei i magazzini facenti parte di complessi utilizzati per il collocamento di cereali che servano all'approvvigionamento dell'assuntore che svolga anche la funzione di industriale utilizzatore.

Art. 3.

Ogni offerta di vendita di cereali all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta rivolta all'assuntore del servizio che gestisce magazzini d'intervento, per il centro di commercializzazione più vicino a quello in cui si trovano i cereali stessi al momento dell'offerta.

L'accettazione dell'offerta ricevuta deve essere effettuata dall'assuntore al più presto, e comunque non oltre tre giorni lavorativi, con la comunicazione al venditore delle necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dal venditore soltanto entro due giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento dell'accettazione.

Qualora, per motivi di capienza od agibilità dei magazzini del centro di commercializzazione designato dal venditore oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, l'assuntore medesimo ne informa immediatamente la A.I.M.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La presa in consegna della merce da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo e deve avvenire comunque entro quarantacinque giorni dal ricevimento da parte del venditore della comunicazione di accettazione dell'offerta. La quantità di prodotto offerto in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata alla rinfusa franco veicolo magazzino del centro di commercializzazione, non scaricata. Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegua materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della consegna, la qualità, la varietà, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce consegnata sono accertati in contraddittorio tra l'assuntore o suo incaricato e il venditore od il suo delegato predetto.

Inoltre, per quanto riguarda il grano tenero panificabile, l'assuntore deve procedere anche all'accertamento se il prodotto abbia i requisiti di panificabilità, secondo il metodo e le modalità stabilite dalla regolamentazione comunitaria, con spese a carico del venditore.

In caso di contestazione tra l'assuntore ed il venditore o il suo delegato in ordine alla qualità, alla varietà, al condizionamento ed alle caratteristiche dei cereali offerti in vendite, compresa, per il grano tenero, la panificabilità o meno del prodotto, saranno prelevati in contraddittorio fra le parti in idonei campioni che saranno sottoposti dall'assuntore all'analisi di un laboratorio autorizzato, scelto tra le parti o, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A.

Art. 4.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente articolo, la qualità, la varietà, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima, semprechè ricorrano le condizioni di ammissibilità alla vendita indicate nella normativa che sarà emanata allo scopo dell'A.I.M.A. Le operazioni di presa in consegna, nonchè di pesatura e di entrata e di sistemazione della merce in magazzino, competono all'assuntore.

Il prezzo di acquisto è quello di intervento che sarà stabilito dai regolamenti comunitari con le maggiorazioni e detrazioni previste dagli stessi.

Il pagamento del prezzo al venditore deve essere effettuato al più presto e, comunque entro quindici giorni dalla presa in carico del prodotto. A tal fine l'assuntore, all'atto della presa in carico, rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il centro di commercializzazione ed il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, la varietà, le caratteristiche merceologiche, la panificabilità o meno del grano tenero, il prezzo di acquisto in tutte le sue componenti.

Con tale bolletta l'assuntore effettua il pagamento del prezzo dovuto al venditore e relativa I.V.A. o direttamente o tramite l'istituto bancario incaricato del pagamento e si assicura il ricevimento da parte del venditore stesso, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'I.V.A. di un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore, sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta d'acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con I.V.A.

Il modello della bolletta di acquisto sarà rimesso dall'A.I.M.A. all'assuntore del servizio.

Una copia della bolletta deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino in cui è stato preso in consegna il prodotto.

Art. 5.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto deve essere assicurato dall'assuntore del servizio. L'A.I.M.A. disporrà il rimborso delle somme anticipate dall'assuntore sulla base di situazioni bimestrali presentate dall'assuntore stesso entro il mese successivo alla chiusura di ciascun bimestre. L'assuntore deve inoltre assicurare il finanziamento delle spese occorrenti per la conservazione del prodotto e di tutte le correlative operazioni esecutive. Per ciascuna delle operazioni per le quali è previsto il compenso di cui all'art. 12 dell'allegato disciplinare, l'A.I.M.A. provvederà a disporre la corresponsione di acconti nella misura del 90% circa sull'ammontare dei compensi che verranno pattuiti, fatta eccezione per il compenso a tonn./giorno sul valore del prodotto acquistato che verrà rimborsato sulla base delle situazioni bimestrali di cui al primo comma del presente articolo.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio.

Art. 6.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione dei cereali acquistati, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdite del prodotto. Egli risponde comunque verso l'A.I.M.A. di tutte le quantità di cereali acquistati fino al momento della consegna all'acquirente o destinatario indicato dall'A.I.M.A. con la sola ed esclusiva eccezione del caso in cui lo scondizionamento o la perdita di quantità siano derivati da fatti di guerra, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fattori eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa. L'assuntore comunica all'A.I.M.A. trimestralmente in maniera dettagliata le operazioni effettuate per la conservazione del prodotto. L'A.I.M.A. si riserva, in ogni momento, di fornire eventuali ulteriori istruzioni alle quali l'assuntore deve attenersi per la migliore conservazione dei cereali immagazzinati.

Le quantità di cereali acquistate debbono essere custodite dall'assuntore nel magazzino di ricevimento impegnato con il contratto di affidamento del servizio e debbono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento a cubatura delle masse, nonchè il costante controllo del condizionamento del prodotto e la esecuzione delle conseguenti operazioni di paleggiatura, aereazione e disinfestazione. Esse, inoltre, debbono essere tenute distinte in rapporto alla qualità: frumento tenero panificabile, frumento tenero non panificabile, granoturco, orzo e grano duro, separatamente per le varietà Cappelli o assimilati, Grifoni, Marzuoli, Timilie, Neri di Sicilia e Durtal, Rikita e Tomclair.

Qualora nel magazzino messo a disposizione dell'A.I.M.A. vengano immessi, contemporaneamente o successivamente alla introduzione dei cereali offerti all'intervento, altre quantità di prodotto di proprietà dell'assuntore, in transito o in ammasso volontario, ne dovrà essere data immediata comunicazione all'A.I.M.A.

Per la conservazione dei cereali in Silos nel caso di celle ventilate dovranno essere adottate le tecniche previste per i magazzini polivalenti. Nel caso di Silos dotati di celle non ventilate dovrà essere mantenuta una cella vuota per ogni circuito in modo da garantire la conservazione mediante travasi.

Per i magazzini polivalenti privi di apparecchi di ventilazione i cumuli di cereali non dovranno superare 1 metro di altezza. Nel caso invece di magazzini attrezzati di apparecchi di ventilazione con portata di almeno 5 metri cubi/ora di aria per metro cubo di grano, lo spessore dei cumuli potrà variare da 5 a 6 metri in relazione all'umidità del prodotto. Altezze maggiori dovranno essere concordate con l'A.I.M.A. fermo restando che tra la sommità dei cumuli e il tetto deve essere riservato uno spazio di 2 metri di altezza.

In caso di inosservanza di condizioni tecniche di stoccaggio che non garantiscano la razionale conservazione del prodotto, l'A.I.M.A. potrà procedere anche alla revoca dell'incarico affidato così come previsto dall'art. 18 del presente disciplinare.

L'A.I.M.A. non assume alcun impegno per quello che concerne le quantità che verranno immagazzinate in ciascun magazzino messo a disposizione dall'assuntore e per quanto attiene la durata stessa dello stoccaggio.

Presso ogni magazzino debbono essere istituiti dall'assuntore, distintamente per le suddette quantità di cereale, un registro di carico ed un registro di scarico, da tenere costantemente aggiornati con annotazioni di tutti i movimenti di entrata, e di uscita del prodotto per quantità, qualità, varietà e caratteristiche merceologiche, nonchè per il grano tenero, panificabilità o meno del prodotto.

Art. 7.

L'assuntore non può in nessun caso disporre di tutto o in parte dei cereali introdotti e immagazzinati per conto dell'A.I.M.A.

La vendita od altra destinazione dei cereali acquistati dall'assuntore è disposta dall'A.I.M.A. e deve essere eseguita con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'A.I.M.A. stessa, che verranno comunicate all'assuntore al momento della vendita e che comunque sono riportate in via generae e a titolo indicativo nell'allegato disciplinare di vendita (allegato *A*).

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento dei cereali affinchè essa possa disporre razionalmente la destinazione dei prodotti.

L'assuntore effettuerà le consegne del prodotto ceduto dall'A.I.M.A. — alla condizione di merce resa alla rinfusa su veicolo magazzino di consegna, oppure resa piede porta magazzino, secondo le disposizioni dell'A.I.M.A. — dal giorno successivo alla data del totale finanziamento del controvalore e relativa I.V.A. presso le sue casse da parte dell'acquirente indicato dall'A.I.M.A. stessa.

L'accertamento del peso metrico, condizionamento, qualità e caratteristiche, viene fatto in contraddittorio tra l'assuntore e l'acquirente o, in sua assenza, chi esegue per lui materialmente il ritiro e che si intende senz'altro a ciò delegato, all'uscita del prodotto dal magazzino.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto alla prescritta condizione di resa del prodotto stesso, compresa la pesatura, competono all'assuntore.

Art. 8.

Per ogni consegna all'acquirente o destinatario l'assuntore deve emettere apposita « bolletta di uscita », nella quale devono risultare: il magazzino ove è avvenuto il ritiro, la data del ritiro, la quantità, la qualità e — salvo il caso di contestazione tra l'assuntore e il cessionario — le effettive caratteristiche merceologiche del prodotto.

Le eventuali differenze che diano luogo a maggiorazioni e detrazioni debbono essere determinate separatamente magazzino per magazzino. All'uopo, per ciascun magazzino viene effettuata la media ponderata delle caratteristiche accertate e riportate nelle bollette oppure nel risultato di analisi, relativamente a tutte le consegne eseguite dal magazzino stesso al medesimo compratore a fronte di tutto il quantitativo consegnato in esecuzione del rapporto di cessione.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto e sia stato definito l'accertamento delle caratteristiche e, comunque, entro e non oltre venti giorni dal termine ultimo stabilito dall'A.I.M.A. per il ritiro del prodotto stesso o dalla data entro la quale è stato compiuto l'accertamento delle caratteristiche nel caso che lo stesso sia stato sottoposto a giudizio di terzi.

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'I.V.A. deve risultare: l'acquirente, gli estremi del dispositivo di vendita emesso dall'A.I.M.A., il magazzino o i magazzini di consegna, la quantità consegnata, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il controvalore effettivo di tale quantità e relativa I.V.A., l'importo e la data del versamento provvisorio del controvalore stesso e relativa I.V.A., eseguito dall'acquirente, nonchè l'importo delle differenze dovute a saldo.

Il regolamento dei conguagli risultanti dalla fattura deve essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura stessa.

Art. 9.

Il ricavato dalle vendite compete all'A.I.M.A. e deve essere versato dall'assuntore entro i termini e alle condizioni che verranno fissate nel contratto in apposito conto intestato all'A.I.M.A. presso la tesoreria centrale dello Stato.

Art. 10.

Entro il giorno 5 di ciascun mese, l'assuntore deve comunicare all'A.I.M.A. per ciascun magazzino presso il quale sia avvenuto movimento di prodotto nel corso del mese precedente, e distintamente per qualità di cereali — con riserva di trasmissione delle copie delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita — i dati relativi alle quantità prese in carico ed alle quantità consegnate nel corso del mese considerato con la situazione delle giacenze presso detti magazzini alla fine di detto mese.

La copia delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita deve essere trasmessa all'A.I.M.A., in allegato, rispettivamente, alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, mediante plico raccomandato spedito non oltre il 20 del mese successivo a quello in cui tali atti sono stati emessi. Con lo stesso plico deve essere inviata all'A.I.M.A. copia delle fatture o autofatture di acquisto e delle fatture di vendita, nonchè un elenco dei pagamenti effettuati per l'acquisto nel corso del mese precedente, con l'indicazione degli estremi delle bollette di acquisto, delle quantità e degli importi pagati.

Inoltre, ai fini dell'adempimento da parte dell'A.I.M.A. delle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 del 21 aprile 1970 e successivi regolamenti di applicazione sulla presentazione alle Comunità europee del resoconto di gestione per anno civile, l'assuntore deve trasmettere all'A.I.M.A. entro il 31 gennaio di ogni anno, un conto provvisorio al 31 dicembre

dell'anno precedente, relativamente al movimento di magazzino verificatosi nel corso dell'anno stesso e distintamente per ciascun mese dell'anno e per qualità di cereale secondo le indicazioni che saranno riportate nel contratto di affidamento del servizio.

Art. 11.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare in nome e per conto dell'A.I.M.A.

Art. 12.

All'assuntore del servizio è dovuto, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, un compenso riferito a tonnellata di cereali effettivamente acquistati ed immagazzinati per la durata della effettiva giacenza dei cereali in magazzino nella misura che sarà determinata nel contratto di affidamento del servizio.

All'assuntore è dovuto, altresì, un compenso per le operazioni di entrata in magazzino dei cereali acquistati e uno per le operazioni di uscita dal magazzino dei cereali ceduti riferiti entrambi a tonnellate, e sempre che le modalità di acquisto o di vendita confermino che tali spese sono state effettivamente sostenute dall'assuntore.

All'assuntore è dovuto, inoltre, il rimborso del prezzo e relativa I.V.A. corrisposta ai conferenti nonchè un compenso per tonn./giorno sul valore del prodotto acquistato per il periodo intercorrente tra l'anticipazione effettuata ed il rimborso ottenuto.

Art. 13.

Per le quantità di cereali acquistate nel corso della campagna di commercializzazione e rimaste invendute al termine della campagna stessa, l'assuntore ha l'obbligo di proseguire nel corso della successiva campagna i compiti di commercializzazione previsti per la precedente campagna con diritto agli ulteriori relativi compensi e rimborsi che verranno stabiliti con ulteriore contratto.

Art. 14.

Per esigenze tecniche di amministrazione e di vendita l'A.I.M.A. ha facoltà di impartire norme tendenti ad unificare, sotto il profilo amministrativo e contabile, le operazioni occorrenti per la commercializzazione delle quantità di cereali rimaste invendute al termine di campagne anteriori presso lo stesso assuntore, fatte salve le spettanze dell'assuntore.

Art. 15.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite di cereali effettuate nel corso della campagna di commercializzazione, secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'A.I.M.A. e comunicati all'assuntore stesso entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 16.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre in ogni momento ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 17.

Nel corso della campagna di commercializzazione l'A.I.M.A. impartirà se necessario ulteriori opportune disposizioni affinchè l'attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari. L'assuntore è tenuto, comunque, a dare attuazione ai regolamenti comunitari che dovessero essere emanati nel corso della campagna di commercializzazione nei tempi dagli stessi stabiliti anche senza specifiche disposizioni dell'A.I.M.A. dandone, però, immediata comunicazione all'Azienda medesima.

Art. 18.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 12 salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'A.I.M.A.

Roma, addì 27 giugno 1980

Visto, *il Ministro-Presidente*
MARCORA

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI GARA PER LA VENDITA DI CEREALI DISPOSTA DALL'A.I.M.A.

I. — OGGETTO DELLA GARA

1. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 376/70 del 27 febbraio 1970 e n. 2738/75 del 29 ottobre 1975, l'A.I.M.A. pone in vendita sul mercato della comunità durante la campagna di commercializzazione a fini di fabbricazione di alimenti per l'approvvigionamento della popolazione, frumento tenero panificabile, frumento tenero e orzo appartenente alla gestione comunitaria di intervento.

2. L'A.I.M.A. comunicherà di volta in volta l'elenco dei magazzini ove è giacente il prodotto posto in vendita con le rispettive quantità e la data della gara stessa. La suddetta comunicazione verrà effettuata dal direttore generale dell'A.I.M.A. su delibera del consiglio di amministrazione.

3. La vendita è effettuata, in base ad offerte di acquisto, alle condizioni contenute nel presente bando di gara.

4. Coloro che hanno interesse all'acquisto possono visitare i magazzini di giacenza della merce nei cinque giorni precedenti a quello di espletamento della gara senza possibilità però di prelevare campioni.

II. — PREZZO

1. Il prezzo di vendita è quello determinato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, lettera *a*), del regolamento (CEE) n. 376/70 del 27 febbraio 1970. Tale prezzo si intende riferito a merce alla rinfusa ritirata dall'acquirente nel mese in cui viene indetta la gara, resa su veicolo od altro mezzo di trasporto dell'acquirente in partenza dal magazzino di consegna dell'assuntore, e per cereali della qualità tipo secondo la definizione riportata dalla regolamentazione comunitaria vigente.

2. Il prezzo effettivo di cessione è quello proposto nell'offerta accolta, aumentato o ridotto, in sede di esecuzione delle operazioni di vendita, rispettivamente delle maggiorazioni o detrazioni per le effettive caratteristiche della merce riconosciuta alla consegna e calcolate ed applicate ai sensi delle vigenti norme comunitarie in materia, ed aumentato, per ogni mese successivo a quello in cui ha luogo la gara e fino al mese di effettivo ritiro della merce stessa, della maggiorazione mensile prevista dalla regolamentazione comunitaria. Per i mesi di giugno e luglio si applica la maggiorazione mensile del mese di maggio aumentata di 1 o 2 maggiorazioni base mensili.

III. — PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE OFFERTE DI ACQUISTO

1. Possono presentare offerte tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, abbiano interesse all'acquisto.

L'offerta, per poter essere presa in considerazione, deve pervenire all'ufficio vendite cereali dell'A.I.M.A. in Roma, via Palestro n. 81, entro il termine delle ore 11 del giorno in cui è stato dato avviso che ha luogo la gara, presentata in busta chiusa recapitata da un messo oppure spedita per posta.

L'offerta deve essere contenuta entro una busta chiusa, recante nella parte esterna la denominazione o ragione sociale e la sede dell'offerente, nonchè la dicitura a seconda dei casi « offerta per l'acquisto di frumento tenero » o « offerta per l'acquisto di frumento duro » o altra dizione a secondo del cereale posto in vendita.

Le offerte recapitate da un messo sono consegnate all'A.I.M.A. contro ricevuta.

Nel caso di invio dell'offerta per posta, la busta chiusa contenente l'offerta stessa e recante all'esterno le suddette indicazioni deve essere posta entro una seconda busta che deve essere chiusa e recare, all'esterno l'indicazione dell'A.I.M.A. - Ufficio vendite cereali - Via Palestro n. 81 - Roma.

2. L'offerta per essere valida deve essere conforme al modello allegato al presente bando (allegato 1) e cioè deve:

a) essere indirizzata al Presidente dell'A.I.M.A. e redatta in due copie originali in carta semplice e in lingua italiana;

b) contenere l'indicazione del nome, cognome e indirizzo dell'offerente, nonchè il numero di codice fiscale. Se l'offerente è persona giuridica devono essere indicate la denominazione o la ragione sociale, il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante e la sede dello stabilimento da cui proviene l'offerta. Se l'offerente è residente fuori d'Italia e non vi possiede alcuna sede di attività, deve essere dichiarata anche l'elezione di domicilio in Italia;

c) contenere l'indicazione della quantità di cereale cui l'offerta è riferita, del luogo in cui la merce è immagazzinata, dell'assuntore che detiene la merce stessa e del prezzo offerto a quintale;

d) essere riferita ad una quantità non inferiore a tonnellate 50 per magazzino, fatta eccezione per le quantità che nel magazzino stesso non raggiungessero tale limite minimo e per le quali l'offerta deve essere riferita all'intera quantità;

e) non contenere condizioni aggiuntive o riserva di sorta sulle clausole di vendita, salvo quanto stabilito nel successivo paragrafo 3;

f) essere corredata del titolo di cauzione;

g) nel caso si tratti di vendita di frumento tenero panificabile o frumento duro deve contenere l'impegno ad utilizzare il prodotto esclusivamente a fini di fabbricazione di alimenti per l'approvvigionamento della popolazione.

L'A.I.M.A. si riserva di adottare tutte le misure che si rendessero necessarie per il controllo dell'utilizzazione del prodotto prima dello svincolo della cauzione ed entro i termini di validità della stessa.

4. E' consentita la presentazione di più offerte da parte di un medesimo offerente, purchè ognuna di esse sia formulata con atto distinto per magazzino ed assuntore e la quantità complessivamente richiesta non sia superiore a un quinto di quella complessivamente posta in vendita. In questo ultimo caso vengono annullate le ultime offerte riportate nell'elenco formulato dalla Commissione di cui al successivo titolo V.

5. Non sono ammesse offerte per conto di altro acquirente da nominare. Sono ammesse offerte per conto di altro acquirente nominato nell'offerta.

6. L'offerta non è revocabile e vincola l'offerente fino al ricevimento della comunicazione della decisione dell'A.I.M.A. Se l'offerta è revocata prima del ricevimento di tale comunicazione, la cauzione rimane acquisita all'A.I.M.A. a titolo di penale.

7. Il fatto di fare offerta d'acquisto ai sensi del presente bando comporta l'adesione dell'offerente, senza riserve o limitazioni, a tutte le clausole e condizioni contenute nel bando medesimo.

IV. — Cauzione

1. Per ogni offerta l'offerente deve prestare cauzione nell'importo che verrà indicato nell'avviso di bando di gara di cui al titolo I, punto 2. La cauzione deve essere costituita mediante assegno circolare non trasferibile a favore dell'A.I.M.A. oppure mediante fidejussione bancaria.

2. La fidejussione bancaria da redigersi in testo conforme al modello allegato al bando di gara (allegato 2) deve essere rilasciata da una delle seguenti aziende di credito operanti nel territorio della Repubblica italiana: istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, aziende di credito ordinario con patrimonio di almeno 500.000.000 di lire, casse di risparmio o monti di credito su pegno di prima categoria o banche popolari, con un patrimonio di almeno 500.000.000 di lire.

La fidejussione deve essere valida ed operante sino all'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello in cui ha luogo la gara, ed essere rinnovabile a richiesta dell'A.I.M.A. di mese in mese.

3. Per l'aggiudicatario, la cauzione è trattenuta a garanzia degli obblighi di cui al paragrafo 2, lettera *g*), del titolo III e paragrafi 1 e 2 del titolo VI; essa sarà incamerata in tutto o in parte nel caso, rispettivamente, di mancato o parziale adempimento di detti obblighi.

V. — Constatazione delle offerte e decisione su di esse

1. Allo scadere del termine delle ore 11 del giorno in cui ha luogo la gara si procede presso la sede dell'A.I.M.A., in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte, da parte di apposita commissione nominata dal Presidente dell'A.I.M.A. La commissione compila l'elenco delle offerte pervenute, rileva le offerte irregolari escludendole dalla gara e formula la graduatoria delle offerte riconosciute regolari per i singoli magazzini, rimette poi gli atti al direttore generale dell'A.I.M.A. con le proposte che ritiene di fare.

2. Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. sceglie le offerte più vantaggiose, secondo la graduatoria formulata dalla Commissione, può accettarle per tutta o parte della quantità richiesta entro i limiti delle quantità disponibili ed ha facoltà di annullare la gara anche limitatamente a singoli magazzini.

3. La vendita è conclusa allorquando è data comunicazione all'offerente che la sua offerta è accettata. Tale comunicazione è fatta mediante lettera a firma del Direttore Generale dell'A.I.M.A. spedita all'offerente, alla banca garante ed all'assuntore entro sei giorni lavorativi successivi a quello di conclusione dei lavori della Commissione di gara, i cui risutati sono affissi all'albo dell'A.I.M.A.

4. Il trasferimento della proprietà della quantità di cereale attribuita all'acquirente ha luogo all'atto della consegna della merce caricata, previa pesatura, sul mezzo di trasporto in partenza dal magazzino dell'assuntore.

VI. — Esecuzione della vendita

1. L'acquirente deve effettuare, entro il termine di dieci giorni da quello di ricevimento, della comunicazione di accettazione dell'offerta, il versamento all'assuntore in unica soluzione, per finanziamento del controvalore della quantità di cereale attribuita, di una somma pari all'importo provvisorio del prezzo di offerta, calcolato sulla quantità base attribuita e maggiorato di una somma determinata in via provvisoria dall'assuntore stesso a copertura delle maggiorazioni per caratteristiche o della maggiorazione mensile, nonchè dell'I.V.A., salvo conguaglio. A tal fine l'assuntore comunicherà all'acquirente, con invito spedito entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con cui è stata comunicata l'attribuzione, il luogo o la banca presso la quale deve essere effettuato il versamento, nonchè l'importo della somma da versare.

Nel caso di mancato compimento, nel termine stabilito, del versamento suddetto, l'A.I.M.A. ha facoltà di considerare la vendita risoluta di diritto, senza particolare formalità e senza bisogno di declaratoria giudiziaria e di incamerare a titolo di penale l'intera cauzione prestata dall'acquirente.

2. Il ritiro da parte dell'acquirente del cereale attribuito può essere iniziato solo dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento di cui al precedente punto 1 e deve essere completato entro il mese successivo a quello della data della lettera di comunicazione all'aggiudicatario. Per il compimento delle operazioni di ritiro sono presi accordi tra l'assuntore e l'acquirente tenendo conto delle possibilità di uscita della merce dai singoli magazzini.

Qualora il ritiro non venga effettuato o non venga completato entro il termine stabilito, l'A.I.M.A. ha facoltà di considerare la vendita risoluta di diritto per la quantità non ritirata, senza particolare formalità e senza bisogno di declaratoria giudiziaria, e di incamerare a titolo di penale la parte corrispondente della cauzione.

3. L'accertamento della qualità, del peso metrico, del condizionamento e delle caratteristiche del cereale consegnato all'acquirente viene fatto all'uscita del prodotto da ciascun magazzino, in contraddittorio con l'assuntore e l'acquirente medesimo, o, in sua assenza, chi esegue per lui materialmente il ritiro e che si intende senz'altro a ciò delegato. L'accertamento delle caratteristiche è compiuto in contraddittorio tra le parti nel luogo stabilito su campione rappresentativo di massa prelevato su ciascuna partita consegnata a fronte dell'intero quantitativo assegnato per ciascun magazzino: in caso di accordo delle parti sulle caratteristiche, risultante da atto sottoscritto dalle parti stesse, le caratteristiche così determinate sono definitive e debbono risultare nella bolletta di uscita.

In caso di mancato accordo tra le parti nella determinazione delle caratteristiche e di contestazione sul condizionamento, si provvederà, in contraddittorio, al campionamento ufficiale del cereale, mediante prelievo del campione rappresentativo di massa di n. 4 campioni da grammi 200 ciascuno in contenitori di plastica a chiusura ermetica per la determinazione del solo tasso di umidità e di n. 4 campioni da kg. 2 ciascuno in sacchetti di tela, per la determinazione del peso ettolitrico, delle caratteristiche e del condizionamento.

I suddetti campioni dovranno essere tutti muniti di sigilli di piombo e di cartellini firmati dalle parti con la indicazione della data del prelievo e degli estremi della partita di cereale cui essi si riferiscono (peso metrico, qualità, numero e data della bolletta di uscita).

Delle operazioni di campionamento si redigerà apposito verbale nel quale dovranno essere riportate tutte le caratteristiche che ciascuna delle parti attribuisce alla partita di cereale ritirata; tale verbale, sottoscritto dalle parti, deve essere redatto in due originali, entrambi su carta da bollo o su carta semplice con applicazione della marca da bollo, dei quali uno sarà trattenuto dall'assuntore e l'altro verrà consegnato all'acquirente.

Dei suddetti quattro campioni uno viene consegnato al compratore, due rimangono di riserva presso l'assuntore ed uno sarà inviato, al laboratorio autorizzato, scelto dalle parti, o, in caso di disaccordo, tra esse, designato dall'A.I.M.A., per compimento delle analisi. I risultati dell'analisi compiuta dal laboratorio sono vincolanti per le parti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

4. La quantità di cereale attribuita all'acquirente è suscettibile di variazione del 5% in più o in meno, in facoltà dello assuntore in relazione alle effettive disponibilità di magazzino La variazione del 5% in più è apportata previa autorizzazione dell'A.I.M.A.

5. Per tutta la quantità di cereale consegnata all'acquirente a fronte dell'attribuzione, l'assuntore emette fattura di vendita ai sensi della vigente legge sull'I.V.A.

Il regolamento, tra l'acquirente e l'assuntore, dei conguagli risultanti dalla fattura di vendita deve essere effettuato entro 15 giorni dalla presentazione della fattura medesima.

VII. — CONDIZIONI FINALI

1. Il fatto di fare offerta di acquisto ai sensi del presente bando di gara emesso importa l'adesione dell'acquirente alle clausole e condizioni in esso contenute, senza riserve nè limitazioni.

2. Per ogni controversia sorgente dall'applicazione del presente disciplinare, Foro unico competente è quello di Roma

Roma, addì 27 giugno 1980

Visto, *il Ministro-Presidente*
MARCORA

ALLEGATO 1

Schema di offerta

Al Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.)
Via Palestro n. 81 - ROMA.

OGGETTO: *Offerta di acquisto di frumento tenero/duro in relazione al bando di gara dell'A.I.M.A. n. . . in data . .*

Il sottoscritto (nome e cognome) nella qualità di legale rappresentante della ditta . . (indicare la denominazione o ragione sociale, nonchè la sede della ditta) codice fiscale n. . . avente sede in via n. . . (se l'offerente è residente fuori d'Italia e non ha alcuna sede di attività in Italia aggiungere con domicilio eletto in Italia nella città di . . via . n. . .) dichiara di concorrere con la presente offerta, in relazione al bando di gara in oggetto, per l'acquisto di:

tonn. . . di frumento tenero/duro immagazzinati nel magazzino di . . dell'ente assuntore .

Per l'acquisto offre il prezzo di Lit. . . per tonn.

Il sottoscritto s'impegna ad utilizzare il prodotto acquistato in accoglimento della presente offerta esclusivamente ai fini di fabbricazione di alimenti per l'approvvigionamento della popolazione.

La presente offerta si intende fatta a tutte le condizioni e modalità stabilite con il citato bando che il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare integralmente senza alcuna restrizione o riserva, comprese specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni contenute nella parte III, numeri 2, 4, 5, 6 e 7 della parte V, numeri 2 e seguenti, della parte VI numeri 1, 2, 3 e 4, della parte VII numeri 1 e 2 del bando stesso.

Unisce all'uopo, a titolo di cauzione, l'assegno circolare n. . . in data . . emesso dalla Banca . (oppure: l'atto di fidejussione della Banca . .) per l'importo di Lit. .

Data, ...

(Firma e timbro dell'offerente)
. . . .

ALLEGATO 2

Schema di fidejussione bancaria

BANCA . . . .

Al Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro n. 81 - ROMA.

Premesso che:

la ditta . . . . . . (denominazione o ragione sociale e la sede dell'offerente) intende concorrere in relazione al bando di gara di codesta Azienda n. . . in data . . . all'acquisto di tonn. . . . di frumento tenero/duro;

per il concorso in gara l'offerente deve prestare cauzione, costituita anche mediante fidejussione bancaria, dell'importo di L. . . . . per ogni tonnellata della quantità di frumento tenero/duro indicata nella offerta, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'accoglimento dell'offerta stessa;

la Banca sottoscritta . . . . e per essa i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'A.I.M.A. dell'adempimento degli obblighi derivanti alla suindicata ditta dall'accettazione dell'offerta e ciò per le prestazioni pecuniarie comunque dovute dalla ditta medesima, sino alla concorrenza di L. . . e non oltre, quale importo corrispondente alla quota di cauzione di L. . . . . per ogni tonnellata della quantità di frumento tenero/duro cui è riferita l'offerta.

Entro il periodo di validità ed operatività della presente fidejussione la Banca sottoscritta rimane quindi obbligata a pagare a codesta Azienda di Stato, su semplice richiesta scritta dell'Azienda medesima e senza bisogno di costituzione in mora nè di previa escussione della Ditta . . . . . . (denominazione o ragione sociale dell'offerente) Lit. . . . .

La presente fidejussione si intende valida ed operante sino al . . . . . ed è rinnovabile di mese in mese a richiesta dell'A.I.M.A.

In fede.

Data, ...

(Firma e timbro dell'offerente)
. . . .

(6422)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Castelmaggiore, Crespellano, Dozza, Porretta Terme, S. Giovanni in Persiceto, Sasso Marconi, Zola Predosa, Coriano, Savignano sul Rubicone, Sestola, Fidenza, S. Secondo Parmense, Carpaneto Piacentino, Ravenna e Castelnovo ne' Monti.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 15 aprile 1980, n. 1407 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 4261/3454 nella seduta del 21 maggio 1980): comune di Castelmaggiore (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 28 dicembre 1978, n. 278);

deliberazione 15 aprile 1980, n. 1400 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 4256/3521 nella seduta del 21 maggio 1980): comune di Crespellano (Bologna) variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 8 giugno 1978, n. 96);

deliberazione 15 aprile 1980, n. 1406 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 4260/3453 nella seduta del 21 maggio 1980): comune di Dozza (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 4 ottobre 1977, n. 138);

deliberazione 15 aprile 1980, n. 1408 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 4262/3455 nella seduta del 21 maggio 1980): comune di Porretta Terme (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 15 febbraio 1979, n. 15);

deliberazione 15 aprile 1980, n. 1401 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 4257/3522 nella seduta del 21 maggio 1980): comune di S. Giovanni in Persiceto (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 21 giugno 1978, n. 82);

deliberazione 15 aprile 1980, n. 1421 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 4270/3550 nella seduta del 21 maggio 1980): comune di Sasso Marconi (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 20 settembre 1978, n. 203);

deliberazioni 15 aprile 1980, n. 1418, n. 1419 e n. 1420 (controllate senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atti n. 4267/3587, n. 4268/3588 e n. 4269/3589 nella seduta del 21 maggio 1980): comune di Zola Predosa (Bologna) (varianti adottate con deliberazioni del consiglio comunale 20 novembre 1973, n. 328, 2 giugno 1977, n. 152 e 27 luglio 1978, n. 229);

deliberazione 15 aprile 1980, n. 1396 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 4252/3517 nella seduta del 21 maggio 1980): comune di Coriano (Forlì) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 12 luglio 1978, n. 80);

deliberazione 15 aprile 1980, n. 1387 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 4244/3546 nella seduta del 21 maggio 1980): comune di Savignano nel Rubicone (Forlì) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 31 maggio 1977, n. 113);

deliberazione 15 aprile 1980, n. 1388 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 4245/3547 nella seduta del 21 maggio 1980): comune di Sestola (Modena) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 18 novembre 1975, n. 132);

deliberazioni 15 aprile 1980, n. 1410 e n. 1411 (controllate senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atti n. 4263/3583 e n. 4264/3584 nella seduta del 21 maggio 1980): comune di Fidenza (Parma) (varianti adottate con deliberazioni del consiglio comunale 27 aprile 1979, n. 118 e 12 giugno 1979, n. 175);

deliberazioni 15 aprile 1980, n. 1404 e n. 1405 (controllate senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atti n. 4258/3451 e n. 4259/3452 nella seduta del 21 maggio 1980): comune di S. Secondo Parmense (Parma) (varianti adottate con deliberazioni del consiglio comunale 28 maggio 1979, n. 33 e n. 34);

deliberazione 15 aprile 1980, n. 1389 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 4246/3548 nella seduta del 21 maggio 1980): comune di Carpaneto Piacentino (Piacenza) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 13 febbraio 1978, n. 36);

deliberazione 15 aprile 1980, n. 1412 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 4265/3585 nella seduta del 21 maggio 1980): comune di Ravenna (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 28 febbraio 1978, n. 278);

deliberazione 15 aprile 1980, n. 1399 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 4255/3520 nella seduta del 21 maggio 1980): comune di Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia) (variante adottata con deliberazioni del consiglio comunale 23 giugno 1978, n. 181 e 31 ottobre 1978, n. 267).

(6371)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto interministeriale 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 2, foglio n. 60, relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici delle carriere del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, relativa alla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, relativa alla modifica dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, recante norme sulla elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con cui ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero del turismo e dello spettacolo è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso, per esami, un posto nella qualifica iniziale del ruolo amministrativo della carriera di concetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338, con cui ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero del turismo e dello spettacolo è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso, per esami, due posti nella qualifica iniziale del ruolo amministrativo della carriera di concetto;

Riconosciuta la necessità di bandire detto concorso.

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1974, con il quale, su parere conforme del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o titoli equipollenti. Da parte di questa amministrazione sono considerati titoli equipollenti i seguenti diplomi: segretari d'azienda, contabili d'azienda, addetti alla segreteria d'azienda, addetti alla contabilità d'azienda, addetti alla segreteria ed alla amministrazione d'albergo, addetti agli uffici turistici, nonchè le licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport - Divisione II, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità, scritte in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta (le donne coniugate devono indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

b) la data e il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (con l'indicazione, ove occorra, della concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico relativo;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, con impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il «visto» del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il «visto» del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando e di quelle non in regola con il bollo.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport - Divisione II, entro il termine di venti giorni del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il posssso di tali titoli.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport - Divisione II, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E)*;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando, il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra ed assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute od all'incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 8.

I documenti che perverranno al Ministero oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, purchè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice del concorso verrà nominata con successivo decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Gli esami del concorso, che si svolgeranno con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, consisteranno in due prove scritte e in un colloquio.

Le prove scritte verteranno su:

1) istituzioni di diritto privato;

2) istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

La prova orale avrà per oggetto;

1) le materie delle prove scritte;

2) nozioni di contabilità di Stato;

3) elementi di statistica;

4) legislazione concernente lo spettacolo, il turismo e lo sport.

Art. 11.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 10 *e* 11 *novembre* 1980 *con inizio alle ore* 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel bando.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, passaporto o patente automobilistica.

Art. 12.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La somma del voto riportato nelle prove scritte e di quello ottenuto nella prova orale costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Art. 13.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i candidati dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno nominati segretari in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto.

I medesimi al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1980

Il Ministro: D'AREZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1980
Registro n. 4 *Turismo, foglio n.* 89

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport - Divisione II - 00184 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età di cui all'art. 2, lettera *B*), del bando perchè (1) . . . . ;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguento motivo . . . . ;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . . (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, nonchè la data del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . nell'anno scolastico . . ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . ;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . (oppure): non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) desidera ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma. . . . .

(La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il « visto » del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il « visto » del comandante della compagnia o unità equiparata)

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6464)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissioni giudicatrici di concorsi a posti di professore universitario di ruolo e sostituzioni di alcuni componenti.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58 con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980 con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 72. - PRIMA DISCIPLINA: RELIGIONI E FILOSOFIE DELL'ESTREMO ORIENTE:

prof. Beonio Brocchieri Paolo, Università di Venezia;
prof. Pensa Corrado, Università di Roma;
prof. Filippani Ronconio Pio, Istituto universitario orientale Napoli;
prof. Radicchi Anna, Università di Cagliari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1980
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 58

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980 con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 90 - PRIMA DISCIPLINA: IRANISTICA:

Botto Oscar, Università di Torino;
Franci Giorgio Renato, Università di Bologna;
Piemontese A. Michele, Università di Roma;
Scarcia Gian Roberto, Università di Venezia;
Bausani Alessandro, Università di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1980
Registro n. 55 *Istruzione, foglio n.* 59

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980 con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 95 - PRIMA DISCIPLINA: STORIA E CIVILTÀ DEI PAESI ARABI:

Grignaschi Mario, Università di Venezia;
Galasso Giuseppe, Università di Napoli;
Verucci Guido, Università di Salerno;
Moscati Ruggero, Università di Roma;
Alatri Paolo, Università di Messina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1980
Registro n. 55 *Istruzione, foglio n.* 45

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980 con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 96 - PRIMA DISCIPLINA INDICATA NEL GRUPPO: LINGUA E LETTERATURA FRANCESE:

Spaziani Marcello, Università di Perugia;
Bo Carlo, Università di Urbino;
Nicoletti Giovanni, Università di Venezia;
Balconi Maranini Lorenza, Università di Pavia;
Petroni Liano, Università di Bologna;
Giorgi Giorgetto, Università di Pavia;
Rizza Cecilia, Università di Genova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1980
Registro n. 55 *Istruzione, foglio n.* 60

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;
Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;
Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980 con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 109 - PRIMA DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA E STORIA CINESE:

prof. Lanciotti Lionello, Università di Venezia;
prof. Doria Mario, Università di Roma;
prof. Rosiello Luigi, Università di Bologna;
prof. Mioni Alberto, Università di Padova;
prof. Santa Maria Luigi, Istituto universitario orientale di Napoli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1980
Registro n. 55 *Istruzione, foglio n.* 48

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinaria alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;
Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;
Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980 con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 111 - PRIMA DISCIPLINA: STORIA DELL'ASIA CENTRALE:

prof. Bussagli Mario, Università di Roma;
prof. Taddei Maurizio, Istituto universitario orientale di Napoli;
prof. Daffina' Paolo, Università di Roma;
prof. Giuliano Antonio, Università di Roma;
prof. Magi Filippo, Università di Perugia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1980
Registro n. 55 *Istruzione, foglio n.* 61

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;
Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;
Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980 con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 138 - PRIMA DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA FINLANDESE:

prof. Toth Ladislao, Università di Napoli;
prof. Ramat Paolo Silverio, Università di Pavia;
prof. Evangelisti Enzo, Università di Milano;
prof. Lazzeroni Romano, Università di Pisa;
prof. Colucci Michele, Università di Bologna.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1980
Registro n. 55 *Istruzione, foglio n.* 51

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;
Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;
Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1980, registro n. 1, foglio n. 7, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 7 prima disciplina indicata nel gruppo: diritto della navigazione;
Considerato che il prof. Bentivoglio Ludovico Matteo della Università di Roma è deceduto;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

In sostituzione del suddetto docente, il prof. Ferrarini Sergio dell'Università di Genova è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 7 prima disciplina indicata nel gruppo: diritto della navigazione
Pertanto la suddetta commissione è così composta:

Ferrarini Sergio, Università di Genova;
Romanelli Gustavo, Università di Bologna;
Querci Francesco Alessandro, Università di Trieste;
Spasiano Eugenio, Università di Napoli;
Gaeta Dante, Università di Pisa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1980
Registro n. 55 *Istruzione, foglio n.* 42

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;
Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;
Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 58, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 62 prima disciplina indicata nel gruppo «Archeologia cristiana»;
Considerato che il prof. Agnello Santi Luigi dell'Università di Catania è dimissionario;
Visto il risultato delle operazioni di votazioni e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici effettuate in data 8 marzo 1980 da cui risulta che è stato sorteggiato il nome della prof.ssa Farioli Campanati Raffaella della Università di Bologna;
Considerato che la prof.ssa Farioli Campanati Raffaella ha rappresentato la propria impossibilità, per gravi motivi di salute, a far parte della commissione giudicatrice suddetta;
Visto, pertanto, il risultato di nuove operazioni di sorteggio;

Decreta:

In sostituzione del prof. Agnello Santi Luigi, il prof. Mello Mario dell'Università di Salerno è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 62 prima disciplina indicata nel gruppo archeologia cristiana.
Pertanto la suddetta commissione è così composta:

prof. Testini Pasquale, Università di Roma;
prof. Mello Mario, Università di Salerno;
prof. Mirabella Roberti Mario, Università di Trieste;
prof. Lagona Sebastiana, Università di Calabria;
prof. Capozza Maria, Università di Padova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1980
Registro n. 55 *Istruzione, foglio n.* 43

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;
Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;
Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;
Considerato che la prof.ssa Orsolina Montevecchi, dell'Università di Milano non ha potuto essere nominata in commissione in quanto affine di un candidato;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

In sostituzione del suddetto docente, il prof. Giovanni Tarditi, dell'Università di Genova è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 81 prima disciplina papirologia.
Pertanto la suddetta commissione è così composta:

prof. Cavallo Guglielmo, Università di Roma;
prof. Tarditi Giovanni, Università di Genova;
prof. Mioni Elpidio, Università di Padova;
prof. Arena Renato, Università di Milano;
prof. Bornnann Fritz, Università di Genova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1980
Registro n. 55 *Istruzione, foglio n.* 44

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1980, registro n. 34, foglio n. 388, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 100 prima disciplina indicata nel gruppo lingua inglese;

Considerato che il prof. Melchiori Giorgio dell'Università di Roma è dimissionario;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

In sostituzione del suddetto docente, il prof. Pagnini Marcello dell'Università di Firenze è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 100 prima disciplina indicata nel gruppo lingua inglese.

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

prof. Arnet Melchiori Barbara, Università di Roma;
prof. Gabrieli Vittorio, Università di Roma;
prof. Capone Giovanna, Università di Bologna;
prof. D'Agostino Nicola Nemi, Università di Milano;
prof. Pagnini Marcello, Università di Firenze.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1980
Registro n. 55 *Istruzione, foglio n.* 46

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 246, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 193 prima disciplina indicata nel gruppo terapia fisica;

Considerato che il prof. Rubino Agostino dell'Università di Palermo è dimissionario;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

In sostituzione del suddetto docente, il prof. Misasi Nicola dell'Università di Napoli è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 193 prima disciplina indicata nel gruppo terapia fisica.

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

prof. Perugia Lamberto, Università di Roma;
prof. Morocutti Cristoforo, Università di Roma;
prof. De Bastiani Giovanni, Università di Padova;
prof. Misasi Nicola, Università di Napoli;
prof. Fineschi Gianfranco, Università Cattolica di Milano

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1980
Registro n. 55 *Istruzione, foglio n.* 49

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98 foglio n. 97;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980 con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 219 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 207 prima disciplina indicata nel gruppo citogenetica;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1980, con il quale è stata annullata la nomina del prof. Guido Frizzi a componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 207 prima disciplina indicata nel gruppo citogenetica;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

In sostituzione del suddetto docente, il prof. Polsinelli Mario dell'Università di Firenze, è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 207 prima disciplina indicata nel gruppo citogenetica.

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

prof. De Carli Luigi, Università di Pavia;
prof. Ritossa Ferruccio, Università di Bari;
prof. Barrai Italo, Università di Ferrara;
prof. Ottaviano Ercole, Università di Milano;
prof. Polsinelli Mario, Università di Firenze.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1980
Registro n. 55 *Istruzione, foglio n.* 41

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;
Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;
Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 199, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 227 prima disciplina indicata nel gruppo strutturistica chimica;
Considerato che il prof. Ganis Paolo dell'Università di Napoli è dimissionario;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

In sostituzione del suddetto docente, il prof. Mugnoli Angelo dell'Università di Genova è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 227, prima disciplina indicata nel gruppo strutturistica chimica.

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

prof. Riccardi Riccardo, Università di Pavia;
prof. Mugnoli Angelo, Università di Genova;
prof. Ferro Riccardo, Università di Genova;
prof. De Filippo Domenico, Università di Cagliari;
prof. Deganello Giulio, Università di Palermo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1980
Registro n. 55 *Istruzione, foglio n.* 50

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;
Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;
Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 190, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 234 prima disciplina indicata nel gruppo chimica organica applicata;
Considerato che il prof. Cum Giampietro dell'Università di Messina è dimissionario;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

In sostituzione del suddetto docente, il prof. Chiusoli Gianpaolo dell'Università di Parma è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 234, prima disciplina indicata nel gruppo chimica organica applicata.

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

prof. Concilio Carlo, Università di Bologna;
prof. Parrini Valerio, Università di Firenze;
prof. Fiorentini Dal Monte Casoni Dea, Università di Bologna;
prof. Cerniani Ado, Università di Cagliari;
prof. Chiusoli Gianpaolo, Università di Parma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1980
Registro n. 55 *Istruzione, foglio n.* 53

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979 n. 31;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;
Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;
Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 175, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 254 prima disciplina indicata nel gruppo analisi matematica e geometria analitica;
Considerato che il prof. De Blasi Francesco Saverio dell'Università di Firenze è dimissionario;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

In sostituzione del suddetto docente, il prof. Pucci Carlo dell'Università di Firenze è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 254, prima disciplina indicata nel gruppo analisi matematica e geometria analitica.

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

prof. Micheletti Anna Maria, Università dell'Aquila;
prof. Mieli Cazzani Maria Grazia, Università di Napoli;
prof. Benevento Calabrese Maria Laura, Università di Napoli;
prof. Martelli Mario, Università di Firenze;
prof. Pettineo Benedetto, Università di Palermo;
prof. Mammana Carmelo, Università di Catania;
prof. Cavallucci Angelo, Università di Bologna;
prof. Zacher Giovanni, Università di Trento;
prof. Pucci Carlo, Università di Firenze.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1980
Registro n. 55 *Istruzione, foglio n.* 54

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979 n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 264, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 326 prima disciplina indicata nel gruppo urbanistica;

Considerato che il prof. Lugli Piero Maria dell'Università di Roma è dimissionario;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

In sostituzione del suddetto docente, il prof. Astengo Giovanni dell'Istituto universitario di architettura di Venezia è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 326, prima disciplina indicata nel gruppo urbanistica.

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

prof. Cappa Mario, Università di Roma;
prof. D'Ambrosio Raffaele, Università di Napoli;
prof. Secchi Bernardo, Politecnico di Milano;
prof. Gorio Federico, Università di Roma;
prof. Caronia Giuseppe, Università di Palermo;
prof. Beguinot Corrado, Università di Napoli;
prof. Malusardi Federico, Università di Roma;
prof. Bardazzi Silvestro, Università di Firenze;
prof. Astengo Giovanni, Istituto universitario di architettura di Venezia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1980
Registro n. 55 *Istruzione, foglio n.* 57

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979 n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 125, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 338 prima disciplina indicata nel gruppo idraulica agraria con applicazioni di disegno;

Considerato che il prof. Celestre Pietro dell'Università di Pisa è deceduto;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

In sostituzione del suddetto docente, il prof. Romita Pier Luigi dell'Università di Milano è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 338, prima disciplina indicata nel gruppo idraulica agraria con applicazione di disegno.

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

prof. Tournòn Giovanni, Università di Torino;
prof. Velatta Massimo, Università di Perugia;
prof. Melisenda Ignazio, Università di Palermo;
prof. Indelicato Salvatore, Università di Catania;
prof. Romita Pier Luigi, Università di Milano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1980
Registro n. 55 *Istruzione, foglio n.* 56

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione ai sopra indicati concorsi a posti di professore universitario ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un *curriculum* della propria attività didattica e scientifica nei tempi previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto ministeriale 30 giugno 1979.

(6490)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 29 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1980 concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1978;

Accertato che al n. 30 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Mandaka Giovanni anziché Mandara Giovanni;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 30 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1978, approvata con decreto ministeriale 29 febbraio 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1980, leggasi Mandara Giovanni anziché Mandaka Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6119)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1980, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1978;

Accertato che al n. 57 del citato elenco è stato erroneamente riportato il nome Armanetti Paolo anziché Armanetti Mauro;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 57 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1978, approvata con decreto ministeriale 23 febbraio 1980, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1980, leggasi Armanetti Mauro anziché Armanetti Paolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6120)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1980, concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, sessione anno 1978;

Accertato che al n. 342 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Pusimeri Franco anziché Pusineri Franco;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 342 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, sessione anno 1978, approvata con decreto ministeriale 19 dicembre 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1980, leggasi Pusineri Franco anziché Pusimeri Franco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6121)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1980, concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1978;

Accertato che al n. 8 del citato elenco è stata erroneamente riportata la data di nascita 6 febbraio 1945 relativa al dott. Carlo Fertonani, anziché 16 gennaio 1945;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 8 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1978, approvata con decreto ministeriale 28 febbraio 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1980, leggasi 16 gennaio 1945 anziché 6 febbraio 1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6122)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di gastroenterologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissionee saminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Pierfrancesco Baratta ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Gianluigi Da Broi, primario dell'ente ospedaliero di Udine, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di gastroenterologia che si terrà a Roma il giorno 18 gennaio 1980 in sostituzione del prof. Pierfrancesco Baratta, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1980
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 221

(5746)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Vinicio Carmelo Catania ha comunicato la própria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Giovanni Pacilio, primario degli ospedali riuniti di Napoli, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia che si terrà a Roma il giorno 22 febbraio 1980 in sostituzione del prof. Vinicio Carmelo Catania, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1980
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 222

(5749)

OSPEDALE « DEL SOLIGO » DI PIEVE DI SOLIGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

due posti di aiuto e un posto di assistente di medicina generale;

due posti di aiuto e due posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pieve di Soligo (Treviso).

(2224/S)

OSPEDALE DI FIEMME DI CAVALESE

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cavalese (Trento).

(2229/S)

OSPEDALE « G. RASORI » DI PARMA

Concorso ad un posto di assistente pneumotisiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pneumotisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

E' altresì requisito essenziale per l'ammissione l'obbligo da parte dell'aspirante di rilasciare, in allegato alla domanda di partecipazione, con dichiarazione d'accettazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e di disponibilità, in caso di assunzione ad operare anche in altri enti ospedalieri, o presidi sanitari del territorio provinciale, nelle forme e secondo le modalità di cui alla legislazione della regione Emilia-Romagna e degli accordi sindacali che sono e/o saranno raggiunti al riguardo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Parma.

(2230/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione, servizio « A »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione, servizio « A ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(2228/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTEL S. GIOVANNI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel S. Giovanni (Piacenza).

(2226/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA', L. E G. G. PONTI » DI ARONA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arona (Novara).

(2223/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI BRA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bra (Cuneo).

(2227/S)

OSPEDALE CIVILE DI CECINA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cecina (Livorno).

(2219/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASIAGO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Asiago (Vicenza).

(2220/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(2218/S)

OSPEDALE INFANTILE « REGINA MARGHERITA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ortopedia-traumatologia;

un posto di assistente di pronto soccorso chirurgico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(2225/S)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Grosseto.

(2221/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. **Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo**

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801840)